
Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza rivoluziona il fallimento

Data Articolo: 04 Settembre 2019

Autore Articolo: Giuseppina Spanò

Con il D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 è stato emanato il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ha riformato organicamente la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali.

Si tratta di una risistemazione complessiva delle **procedure concorsuali** di cui alla **Legge fallimentare** del 1942 e della disciplina delle Crisi da sovraindebitamento del 2012.

Pertanto la "Procedura di composizione assistita", "l'Accordo di ristrutturazione dei debiti", il "Sovraindebitamento fino alla possibilità di esdebitazione", la "Liquidazione coatta amministrativa", l'"Amministrazione straordinaria", il "Concordato e liquidazione giudiziale" (ex fallimentare), sono specificatamente trattate ma nell'ambito di un unico testo normativo.

Inoltre, anche se in un solo articolo (n. 368), il CCII interviene altresì nell'ambito del diritto del lavoro, a tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.

Una delle finalità del **nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (in breve CCII) è consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza (raccomandazione 2014/135/UE).

Il nuovo Codice è talmente innovativo che contempla perfino l'eliminazione dell'espressione "**fallimento**", che storicamente individua una situazione di discredito – cattiva reputazione che inficia la figura di coloro che ne sono assoggettati, non solo nella loro sfera d'interesse imprenditoriale ma anche privatistica.

Perciò l'art. 349 CCII sostituisce l'espressione "fallimento" con "liquidazione giudiziale", la "procedura fallimentare" con "procedura di liquidazione giudiziale" e il termine "fallito" con "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale".

L'attenzione alla prevenzione delle situazioni di crisi comporta la **distinzione dei concetti di crisi e di insolvenza**.

La **crisi** viene definita (art. 2 CCII) come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

L'**insolvenza**, invece, viene definita (art. 2 CCII) come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Si può anche dire che la **crisi** è un fatto intrinseco all'impresa di natura principalmente economico/ finanziario che si manifesta all'esterno a seguito di taluni inadempimenti nelle obbligazioni pecuniarie, mentre l' **insolvenza** è un fatto che si manifesta all'esterno dell'impresa come incapacità di natura finanziaria di fare fronte regolarmente ai debiti. Per questo motivo, spesso, essa viene considerata definitiva e irreversibile.

In una frase, si può dire che l'insolvenza comprende la crisi ma la crisi non comprende l'insolvenza.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò - Palermo